



Provincia di  
Bergamo

# Determinazione Dirigenziale

Numero **1298** Reg. Determinazioni

Registrato in data **21/07/2017**

## **AMBIENTE**

Autorizzazione unica ambientale

Dirigente: **CLAUDIO CONFALONIERI**

### **OGGETTO**

DPR 13.03.2013 N.59, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA BERTOLA VENANZIO ROTTAMI SRL, CON SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO UBICATI IN VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY N. 12 IN COMUNE DI CISERANO, BG. (CODICE MUTA: AUA33957)

## IL DIRIGENTE Dott. Claudio Confalonieri

**IN ESECUZIONE** del decreto del Presidente della Provincia n. 320 del 09.12.2016, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 01.01.2017 e fino al 31.12.2019, in base alla ridefinizione dell'assetto organizzativo definito con Decreto del Presidente n. 264 del 16.11.2016;

**VISTO** il DPR n. 59 del 13.03.2013, recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto Legge 9.02.2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.04.2012, n.35;

### VISTE:

- la domanda, presentata in data 01.06.2015, al SUAP del Comune di Ciserano, dal Sig. Bertola Venanzio in qualità di legale rappresentante della ditta "BERTOLA VENANZIO ROTTAMI SRL", con sede legale ed insediamento ubicati in Via John Fitzgerald Kennedy n. 12 in Comune di CISERANO, Bg. (codice MUTA: AUA33957);
- la nota prot. n. 4018 del 04.06.2015 con cui il SUAP del Comune di Ciserano ha avviato il procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 (acquisita in atti provincia con prot. n. 45926 del 05.06.2015);
- il riferimento identificativo della pratica muta n. AUA33957 presentata per i seguenti titoli abilitativi:
  - rinnovo autorizzazione di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i, per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue;
  - proseguimento della comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.L.vo n° 152/06 e s.m.i..
- la nota di richiesta integrazioni del Servizio AUA della Provincia del 09.11.2016 prot. n° 71356, inviata alla ditta per il tramite del SUAP del Comune di Ciserano;
- le integrazioni depositate su MUTA il 15.12.2016 e pervenute in data 14.06.2017 prot. n° 35993;
- le planimetrie citate nelle schede tecniche allegate al presente provvedimento.

### RILEVATO dall'istanza presentata che la ditta:

- svolge attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alle seguenti tipologie:
  - **1.1:** rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi;
  - **3.1.** rifiuti di ferro, acciaio e ghisa;
  - **5.1.** parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del D.L.vo n° 22/97 e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili;
  - **5.8.** spezzoni di cavo di rame ricoperto;
  - **5.19.** apparecchi domestici, apparecchiatura e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC;
  - **6.1.** rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici;
  - **6.2.** sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche;
  - **6.5:** paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche;
  - **9.1:** scarti di legno e sughero, imballaggi di legno;
- messa in riserva (R13) e recupero di materia (R3-R4) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alle seguenti tipologie:
  - **3.1.** rifiuti di ferro, acciaio e ghisa;
  - **3.2.** rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe;

- ha dichiarato che i rifiuti in ingresso all'impianto vengono avviati a recupero entro 6 mesi dall'accettazione;
- risulta classificata nel codice ATECO alla categoria 46.77.10 – commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti metallici della lavorazione industriale;
- ha dichiarato che:  
l'attività non è soggetta a VIA ai sensi del D.Lvo 152/06 e s.m.i.

**DATO ATTO** che l'attività è soggetta al rilascio/aggiornamento dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013:

- autorizzazione per lo scarico in fognatura delle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne, di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,
- comunicazione per il recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

#### **VISTI:**

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.M. 5.2.98 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lvo 05.02.1997 n° 22" modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 05.04.2006 n° 186 "Rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero-Modifiche al D.M. 05.02.1998";

#### **RICHIAMATI:**

- gli artt. 124 e 125 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- la L.R. 26/2003, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'Art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento Regionale n. 3 del 24 marzo 2006 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- la Decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e successiva rettifica del 15.07.2015
- la Direttiva 09/04/2002 recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";
- la D.G.R. del 19/11/2004, n. 19461, avente per oggetto "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- la D.D.G n. 3590 del 08/07/1998 "Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio/prosecuzione di attività di recupero ai sensi dell'art. 33, comma 1, e art. 57, comma 5/6 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, modificato ed integrato con D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389";
- il D.d.u.o 24/06/2003 n. 10384 "Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti e della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio di attività di recupero di rifiuti pericolosi, ai sensi dell'art.33 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, e contestuale modifica ed integrazione del d.d.g. 8 luglio 1998, n. 3590";

- il D.Lgs 7 Luglio 2011, n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”;
- la L. n° 447/95, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- la L.R. 13/2001, “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- la DGR 8313/2002, “L. n. 447/1995 -L. quadro sull'inquinamento acustico - e l.r. 10 agosto 2001, n. 13 -Norme in materia di inquinamento acustico - Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»”;
- la L.R. 16/99 e s.m.i., “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA”;
- la Legge 241/90 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il DPR del 07.09.2010 n.160, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.;

#### **RICHIAMATE**

- la Circolare Regionale n.19 del 05.08.2013 “primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale”;
- la Circolare Ministeriale n. 49801 del 07.11.2013 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.59”;
- la D.G.R. n. 1840 del 16/05/2014 “indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientale (AUA)”;

**DATO ATTO** che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui alla D.d.g.1 febbraio 2011 n. 797 per lo scarico in pubblica fognatura;

**RILEVATO** che per quanto riguarda l'impatto acustico il Comune di Ciserano con nota del 17.11.2016 prot. n. 8271 (prot. prov.le n. 73791 del 21.11.2016) ha comunicato che nulla osta ai sensi del D.P.C.M. 01.03.1991, della legge 447/95 e della L.R. 13/2001 e che nel Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, approvato con D.C.C. n. 38 del 26.07.2016, l'insediamento produttivo della ditta ricade in classe acustica IV – aree di intensa attività umana.

**DATO ATTO** che la Ditta è in possesso delle seguenti autorizzazioni/comunicazioni:

- atto n. 2126 del 07.09.2011 rilasciato dall'Ufficio d'Ambito per lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia;
- comunicazione del 13.05.2011 in materia di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.L.vo n° 152/06 e smi;

**DATO ATTO** che la Ditta in merito:

- all'autorizzazione allo scarico richiede il rinnovo per tutti gli scarichi già precedentemente autorizzati;
- alla comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi (art. 216 del D.L.vo n° 152/06 e smi) ha chiesto il proseguimento;

**DATO ATTO** che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo è titolare delle funzioni amministrative in materia di scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura ai sensi del D. Lgs 152/06 e dell'art. 48 comma 2 lettera i) della LR 26/2003;

**CONSIDERATO**, alla luce delle disposizioni regionali, che per quanto riguarda lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio aree esterne, l'istruttoria di competenza dell'Ufficio d'Ambito Provinciale, costituisce un endoprocedimento dell'AUA;

**VISTA** l'istruttoria tecnica, trasmessa dal Dirigente dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo in data 29.06.2017 prot. n. 2461 (pervenuta in atti con prot. prov. n. 39918 pari data), allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto (allegato B);

**PRESO ATTO** che l'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dal Servizio AUA si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine al rilascio dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, ferme restando le prescrizioni riportate nelle Schede Tecniche che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in particolare:

- le modalità di esercizio dell'attività di:
  - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alle tipologie 1.1, 3.1, 5.1., 5.8, 5.19., 6.1, 6.2., 6.5 e 9.1;
  - messa in riserva (R13) e recupero di materia (R4) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alle tipologie 3.1 e 3.2;sono riportate nella relativa Scheda Tecnica (**allegato B**);

**RILEVATO** che il D.P.R. 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l'autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di assunzione e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;

**RILEVATO** che ai sensi della L.R n. 16 del 6.07.1999, "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A", artt. 3 e 5, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

**RITENUTA** propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 in data 5 marzo 2015 nonché dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

**FATTI** salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

## **DETERMINA**

1. di autorizzare ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR 59 del 13.03.2013 il Legale Rappresentante della ditta "BERTOLA VENANZIO ROTTAMI SRL", con sede legale ed insediamento ubicati in Via John Fitzgerald Kennedy n. 12 in Comune di CISERANO, Bg. (codice MUTA: AUA33957):
  - 1a) allo **scarico in pubblica fognatura** di acque reflue meteoriche di prima pioggia alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegata autorizzazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, **allegato A**.
  - 1b) a proseguire ai sensi dell'art.216 del D.lvo 152/06 l'attività di:
    - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alle tipologie 1.1, 3.1, 5.1., 5.8, 5.19., 6.1, 6.2., 6.5 e 9.1;
    - messa in riserva (R13) e recupero di materia (R4) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alle tipologie 3.1 e 3.2;

- alle condizioni riportate nella Scheda Tecnica (**allegato B**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che entro il **11.08.2017** la ditta dovrà presentare una garanzia finanziaria pari a 26.979,38 €, così come disposto dalla d.g.r. 19 novembre 2004 n. 7/19461. La garanzia finanziaria da presentare dovrà decorrere dalla data di approvazione dell'AUA e avere durata di 16 anni (15 anni + 1 anno), nonchè riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'Istituto bancario o la Compagnia di assicurazione. In difetto il Servizio AUA si riserva l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4 del D.Lvo 152/06;
  3. di disporre altresì che la ditta dovrà adeguarsi alle prescrizioni integrative anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli eventuali nuovi provvedimenti di legge;
  4. di confermare l'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano le operazioni di recupero rifiuti alla posizione n° 171, disponendo che la ditta dovrà provvedere al pagamento annuale del diritto di iscrizione allo stesso;
  5. di stabilire che:
    - 5a) eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento debbano essere comunicate alla Provincia di Bergamo per il tramite del SUAP territorialmente competente,
    - 5b) siano sottoposte a preventiva nuova autorizzazione unica ambientale le modifiche sostanziali degli impianti, delle emissioni, degli scarichi o il trasferimento in altra unità produttiva, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore,
    - 5c) che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 la presente autorizzazione ha la durata di 15 (quindici) anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo al SUAP competente;
  6. di dare atto che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, l'autorità competente potrà procedere ai sensi dell'art. 130 (per gli scarichi di acque reflue) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:
    - 6a) alla diffida,
    - 6b) alla diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione,
    - 6c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto;
  7. di stabilire che ove sia accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e condizioni di cui al comma 1 dell'art. 216 del D.Lvo 152/06 l'autorità competente potrà disporre il divieto di prosecuzione dell'attività come previsto dal comma 4, del citato articolo 216 del D.Lvo 152/06;
  8. di demandare all'Ufficio d'Ambito la vigilanza ed il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo per la parte relativa allo scarico di acque reflue meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura;
  9. di dare atto, in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi della legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10.08.2001 sono svolte dai comuni, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA;
  10. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 59/2013 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono quindi fatti salvi eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, disposizioni e nulla osta eventualmente necessari e di competenza di altri enti in materia urbanistica, idraulica, sicurezza (D.Lgs. 81/2008), igienico-sanitario ecc, in tale ambito, qualora si

configurasse la necessità di eseguire opere edilizie, prima della loro esecuzione dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Comune di Ciserano;

11. di disporre che la presente autorizzazione acquisisce efficacia a decorrere dalla data della sua approvazione;
12. di trasmettere al SUAP del Comune di Ciserano il presente provvedimento, per consentire, come disposto dall'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013, il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al titolare e la relativa pubblicazione all'Albo pretorio comunale.
13. di fare salve le competenze del SUAP in materia di Comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 83 del DLgs 159/2011 e s.m.i..
14. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., e al D.Lgs n. 104/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegato A: scheda tecnica Ufficio d'Ambito prot. prov. n. 39918 del 29.06.2017 autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

Allegato B: scheda tecnica comunicazione recupero di rifiuti non pericolosi

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**Dott. Claudio Confalonieri**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate



## Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo

Via Ermete Novelli, 11- 24122 Bergamo - Tel. 035-211419 - Fax 035-4179613

C.F. 95190900167

[e-mail:info@atobergamo.it](mailto:info@atobergamo.it) [info@pec.atobergamo.it](mailto:info@pec.atobergamo.it) <http://www.atobergamo.it>

Prot. n. 2461/RF

Bergamo, 29 Giugno 2017

Spett.le

**PROVINCIA DI BERGAMO**

Settore Ambiente

**Servizio AUA**

**protocollo@pec.provincia.bergamo.it**

**Oggetto:** Trasmissione esito istruttoria Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152. Rilascio parere favorevole con disposizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio aree esterne alla Ditta BERTOLA VENANZIO ROTTAMI S.R.L. con sede legale in Via Kennedy n. 12 nel Comune di Ciserano (BG).

Viste le funzioni attribuite alle Autorità d'Ambito dalla Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26, art. 48, comma 2, lettera i, e l'affidamento dell'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, deliberato dal C.P. della Provincia di Bergamo in data 13/06/2011, in allegato alla presente si trasmette l'esito dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione presentata dalla Ditta BERTOLA VENANZIO ROTTAMI S.R.L., per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura dell'insediamento ubicato in Via Kennedy n. 12 nel Comune di Ciserano (BG).

Il documento dovrà essere parte integrante e sostanziale dell'atto conclusivo del procedimento.

Copia dell'autorizzazione A.U.A. dovrà essere trasmessa anche all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo ed al Gestore del servizio di depurazione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Norma Polini

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi testo unico D.P.R. 445/2000 e  
D. Lgs. 82/2005 e norme collegate)





## Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo

Via Ermete Novelli, 11- 24122 Bergamo Tel. 035-211419 - Fax 035-4179613

C.F. 95190900167

e-mail: [info@atobergamo.it](mailto:info@atobergamo.it) – [info@pec.atobergamo.it](mailto:info@pec.atobergamo.it) – <http://www.atobergamo.it>

### ALLEGATO A

(scarico acque reflue in fognatura)

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al D. L.vo 3 aprile 2006 n. 152. Rilascio parere favorevole con disposizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne della Ditta BERTOLA VENANZIO ROTTAMI S.R.L. con sede legale in Via Kennedy n. 12 nel Comune di Ciserano (BG).**

**Premesso** che la Provincia di Bergamo, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 13.06.2011, ha provveduto alla costituzione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo" per l'esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato, in attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1 lett. i) della l. r. n. 21 del 27.12.2010, con decorrenza dal 01.07.2011;

**Viste** le funzioni di Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, attribuite dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1 del 27.01.2015, all'ing. Norma Polini;

**Dato atto** che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo è titolare delle funzioni amministrative in materia di scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ai sensi del D. L.vo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e della L. R. 26/2003, e per effetto della Deliberazione dell'Assemblea Consortile del 30/06/2010, con la quale è stato approvato il "Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti produttivi della provincia di Bergamo" di seguito, Regolamento;

**Dato atto** della competenza di settore attribuita all'Ufficio d'Ambito, a cui fa capo la specifica attività istruttoria per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali come individuato nella Parte III, Titolo IV, Capo II del D. L.vo n. 152/2006 e s.m.i.;

**Dato atto** che la Ditta BERTOLA VENANZIO ROTTAMI S.R.L., C.F. e P. IVA n. 03869300164, con sede legale ed insediamento produttivo in Via Kennedy n. 12 nel Comune di Ciserano (BG), ha presentato in data 01/06/2015 allo sportello SUAP del Comune di Ciserano istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 per titoli autorizzativi diversi di cui, fra gli altri, per lo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne provenienti dall'insediamento produttivo sopra menzionato;

**Vista** la nota prot. n. 4018 del 04/06/2015, assunta agli atti dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo in data 05/06/2015 al prot. n. 1882, con la quale lo sportello SUAP del Comune di Ciserano ha comunicato all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo e ad altri enti l'avviso di avvio del procedimento riguardante l'istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, presentata dalla Ditta Bertola Venanzio Rottami S.r.l.;



**Vista** la nota prot. n. 2084 del 24 giugno 2015 con la quale l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo ha richiesto al competente Servizio AUA della Provincia di Bergamo la sospensione amministrativa dell'avvio di procedimento per l'acquisizione di integrazione della documentazione necessaria per l'attività istruttoria, finalizzata al rilascio del parere ai sensi della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;

**Verificato** che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo ha ricevuto la documentazione integrativa richiesta con note dello sportello SUAP del Comune di Ciserano datate 21/11/2016, assunta agli atti al ns. prot. n. 4248 del 21/11/2016, e 14/06/2017, assunta agli atti al ns. prot. n. 2191 del 14/06/2017;

**Accertato** l'avvenuto versamento da parte dell'istante degli oneri di istruttoria, come richiesto ai sensi dell'art. 124, c. 11, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. quale condizione di procedibilità della domanda, come determinato dall'art. 24 comma 4 del Regolamento;

**Acquisito** ai sensi dell'art. 48, c. 2, lett. i), l. r. 26/2003 e s.m.i. il parere favorevole, con prescrizioni, del soggetto Gestore UNIACQUE S.p.A. dell'impianto di depurazione, al ns. prot. n. 2368 del 22/06/2017;

**Dato atto** che la Ditta Bertola Venanzio Rottami S.r.l. ha presentato istanza di A.U.A. per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia (autorizzazione rilasciata dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo con atto prot. n. 2126 del 07 settembre 2011) e per la comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi ex art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (comunicazione prot. n. 51711 del 13 maggio 2011);

**Rilevato** che nell'insediamento, sito a Ciserano in Via Kennedy n. 12, la Ditta Bertola Venanzio Rottami S.r.l. svolge attività di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti speciali non pericolosi di tipologia 1.1 (rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi), 3.1. (ferro, acciaio e ghisa), 3.2 (metalli non ferrosi o loro leghe), 5.1 (parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e al D. Lgs. 209/2003, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili), 5.8 (spezzoni di cavo di rame ricoperto), 5.19 (apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC), 6.1 (rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici), 6.2 (sfриди, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche), 6.5 (paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche) e 9.1 (scarti di legno e sughero, imballaggi di legno. In particolare i rifiuti di cui alle tipologie 1.1, 5.1, 5.8, 5.19, 6.1, 6.2, 6.5 e 9.1 vengono sottoposti a sola messa in riserva R13 in attesa di essere conferiti ad impianti terzi autorizzati; i rifiuti di cui alle tipologie 3.1 e 3.2 possono essere sottoposti alla sola messa in riserva R13 o anche al recupero R4 (selezione e cernita manuale e/o meccanica mediante ragno caricatore ed eventuale adeguamento volumetrico con l'ausilio di piccole trincee o cesoie ad alimentazione elettrica e controllo manuale, finalizzato alla produzione di MPS) - (acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne);

**Dato atto** che l'insediamento si sviluppa su una superficie coperta pari a 648,4 mq. ed una superficie esterna scoperta impermeabile pari a 566 mq.;

**Considerato** che la Ditta dichiara che l'acqua, approvvigionata da pubblico acquedotto per un quantitativo pari a circa 20 mc./anno, è destinata esclusivamente agli utilizzi domestici per n.1 addetto. Risultano intestati a Bertola Venanzio Rottami S.r.l. i seguenti contatori da pubblico acquedotto:

- matricola n. 1031048960, impianto n. 244236, ad uso non domestico: prelievo dal 25 gennaio 2016 al 07 dicembre 2016 pari a 56 mc.;
- matricola n. 320694, impianto n. 244240, ad uso antincendio: prelievo dal 25 gennaio 2016 al 07 dicembre 2016 pari a 0 mc.

Per la fornitura idrica in Comune di Ciserano, Via Kennedy n. 2, risulta anche un contratto intestato a Bertola Venanzio, persona fisica, ad uso domestico residenziale (matricola contatore n. 493722, impianto n. 209813, prelievo dal 25 gennaio 2016 al 12 dicembre 2016 pari a 74 mc.);

**Rilevato** che l'insediamento in esame rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento Regionale n. 4/2006, che disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, ai



sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), in quanto le acque di pioggia provengono da "...superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione";

**Dato atto** che la Ditta istante esclude la possibilità di inquinamento delle acque di seconda pioggia in quanto gli stoccaggi dei rifiuti sono esclusivamente all'interno del capannone e il piazzale è destinato esclusivamente al transito degli automezzi;

**Considerato** che Bertola Venanzio è in possesso di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo con provvedimento prot. n. 2126 del 07 settembre 2011 e successivamente volturata a Bertola Venanzio Rottami S.r.l. con atto prot. n. 720 del 20 marzo 2013. Nell'autorizzazione allo scarico vigente è stato approvato il progetto di adeguamento del sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche (Tav. n. 1A "Planimetria generale con schema fognario e layout produttivo - Progetto" a firma del geom. Massimo Testa, agg.to agosto 2011). I lavori dovevano essere eseguiti entro 1 anno dal rilascio del provvedimento autorizzativo.

Al punto 3 del provvedimento veniva inoltre prescritto:

- ✓ lettera c): all'inizio dell'evento meteorico viene alimentata la vasca di accumulo della prima pioggia il cui ingresso, a riempimento avvenuto, viene chiuso con elettrovalvola e la seconda pioggia viene deviata su suolo/strati superficiali del sottosuolo. Il sensore di pioggia avverte la fine della precipitazione e, dopo 24 ore di asciutta, attiva la pompa che scarica in fognatura la prima pioggia (Q max non superiore a 4 l/sec. per ha di superficie scolante servita). Dopo 96 ore di asciutta si riapre l'ingresso della vasca per raccogliere la prima pioggia dell'evento meteorico successivo. Nella relazione tecnica allegata all'istanza di A.U.A. la Ditta dichiara che le acque di prima pioggia sono convogliate in pubblica fognatura con i tempi e le modalità previsti dal Regolamento Regionale n. 4/2006 e dal gestore Uniacque S.p.A.;
- ✓ lettera d): al fine di verificare che non sussista contaminazione della seconda pioggia, si prescrive su campione istantaneo, prelevato secondo le modalità di cui alla D.G.R. Lombardia 21 giugno 2006 n. 8/2772, di effettuare una campagna di monitoraggio (almeno una analisi/anno) rappresentativa delle caratteristiche delle acque di seconda pioggia, trasmettendo i certificati analitici all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo e al Gestore Uniacque S.p.A. Qualora gli accertamenti evidenziassero l'inquinamento della seconda pioggia con riferimento ai valori limite di emissione per lo scarico su suolo/strati superficiali del sottosuolo (Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), la Ditta dovrà porre in atto le ulteriori misure di prevenzione e/o separazione e/o trattamento di cui alla D.G.R. Lombardia n. 8/2772 del 21 giugno 2006. La Ditta ha fornito copia dei controlli eseguiti sulle acque di seconda pioggia negli anni 2015, 2016 e 2017 (campioni prelevati in data 04 giugno 2015, 16 maggio 2016 e 01 giugno 2017), dai quali si evince, per i parametri indagati, il rispetto dei valori di emissione previsti da Tabella 4 Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. n.152/2006 per lo scarico su suolo/strati superficiali del sottosuolo;

**Rilevato** che la Ditta ha trasmesso con l'istanza di A.U.A. certificazione del tecnico incaricato dalla Ditta, geom. Massimo Testa, che attesta che le opere di adeguamento, ultimate in data 31 maggio 2014, sono state realizzate in conformità alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, con l'installazione aggiuntiva di un disoleatore con cuscini oleoassorbenti tra il pozzetto separatore di prima pioggia e la vasca di accumulo della stessa;

**Dato atto** che dall'esame della planimetria con schema di fognatura dell'insediamento, allegata all'istanza di A.U.A. (Tavola n. 1 "Planimetria generale con schema fognario e layout produttivo" a firma del geom. Massimo Testa, agg.to maggio 2015), il sistema di raccolta e scarico delle acque reflue e meteoriche dell'insediamento risulta così configurato:

**scarico S01 nella rete fognaria lungo Via Kennedy, nel quale confluiscono:**

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienico-sanitari, sottoposte a trattamento in fossa settica;
- le acque meteoriche di prima pioggia dei piazzali (566 mq. - vasca di accumulo della prima pioggia del volume di 3 mc. > 566 mq. x 5 mm. = 2,83 mc.), sottoposte a pretrattamento di disoleazione



(disoleatore con cuscini oleoassorbenti tra il pozzetto separatore e la vasca di accumulo della prima pioggia + disoleatore con filtro a coalescenza a valle della vasca di accumulo). Il meccanismo di chiusura/riapertura della vasca di accumulo è comandato con elettrovalvola con otturatore pneumatico e chiusura a ghigliottina temporizzata e nella vasca è alloggiata una pompa sommersa, avente portata massima 4 l/sec., per il sollevamento della prima pioggia al trattamento ed allo scarico in fognatura. La linea di scarico della prima pioggia è dotata di pozzetto di ispezione e prelievo campione a valle del trattamento e prima della confluenza con i reflui civili;

**scarico su suolo/strati superficiali del sottosuolo (pozzo perdente) di:**

- acque pluviali delle coperture (648,4 mq.);
- acque meteoriche di seconda pioggia dei piazzali. La linea di scarico è dotata di pozzetto di ispezione e prelievo campione prima della commistione con le acque pluviali;

**All'interno del capannone sono presenti due pozzetti a tenuta stagna** per il contenimento di eventuali sversamenti accidentali, da smaltire ex lege come rifiuto;

**Considerato** che con le integrazioni all'istanza di A.U.A. la Ditta ha trasmesso curva caratteristica della pompa di sollevamento della prima pioggia, con individuazione del punto di lavoro (portata sollevata in funzione della prevalenza) nelle reali condizioni di esercizio: la Q max di scarico risulta pari a 1,7 l/sec., che è superiore a 4 l/s \* ha per una superficie di 566 mq.;

**Dato atto** che la Ditta dichiara che gli scarichi parziali e finale provenienti dall'insediamento non contengono sostanze pericolose;

**Rilevato** che da estratto aerofotogrammetrico Bertola Venanzio Rottami S.r.l. occupa la parte terminale di un complesso costituito da più capannoni contigui, occupati da altre attività. Nell'istanza di A.U.A. la Ditta dichiara che nella rete afferente allo scarico non confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti. Nelle integrazioni la Ditta conferma che l'attività dispone di superficie scolante di pertinenza esclusiva, che non utilizza altre superfici scolanti e che il sistema di raccolta e scarico delle acque reflue e meteoriche dell'insediamento Bertola Venanzio Rottami S.r.l. è separato ed indipendente fino ai punti di recapito finali;

**Dato atto** che la rete fognaria nella quale recapita lo scarico finale è collegata all'impianto intercomunale di trattamento delle acque reflue urbane di Lurano;

**Richiamato** l'art. 7 del r. r. n. 4/2006, in base al quale gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne devono rispettare i valori limiti adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'Autorità d'Ambito, in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 101, cc. 1 e 2, D.L.vo 152/2006 e s.m.i.;

**Rilevata** la conclusione dell'istruttoria effettuata dal competente Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo in data 29/06/2017;

**Visti:**

- il D.L.vo 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- la d.g.r. del 29 marzo 2006, n. 2244, con cui è stato approvato ai sensi dell'art. 55, comma 19 della l. r. 12 dicembre 2003, n. 26 il Programma di Tutela e uso delle acque (PTUA);



- la d.g.r. del 21 giugno 2006 n. 8/2772, "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2. Del r. r. n. 4/2006;
- la d.g.r. 20 gennaio 2010 n. 11045 linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell'Autorità d'ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 s.m. i.;
- il Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti produttivi del territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito della provincia di Bergamo approvato dall'Assemblea d'Ambito nella conferenza del 30.06.2010;
- la Legge Regionale 27 dicembre 2010 n. 21 "Modifiche alla Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, in attuazione dell'art. 2 comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191";
- la d.d.g. 1 febbraio 2011 n. 797, approvazione delle modalità tecnico operative per la determinazione degli oneri connessi all'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria ai sensi della deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 2010 n. 11045;
- la circolare regionale del 4 agosto 2011 n. 10, indicazioni per l'applicazione dell'art. 13 del r. r. 24 marzo 2006, n. 4. "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- la circolare regionale del 4 agosto 2011 n. 10, di cui al punto 3 periodo 4 e 5;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- la circolare regionale del 05.08.2013 n. 19 "Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale AUA";
- la circolare del Ministero e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013, circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
- la d.g.r. 16 maggio 2014 n. 1840 "Indirizzi regionali in merito all'applicazione del Regolamento inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)";
- il Regolamento per la disciplina del Servizio di fognatura e depurazione nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Bergamo, approvato con Deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo n. 13 del 06 luglio 2016, con decorrenza della sua applicazione dal 01/09/2016;

**Richiamato** l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

#### SI DISPONE

1. il parere favorevole per lo scarico finale S01 nella pubblica fognatura di Via Kennedy in Comune di Ciserano (BG) delle acque meteoriche di prima pioggia della superficie scolante di pertinenza dell'attività, attraverso il sistema di cui alle premesse (Tavola n. 1 "Planimetria generale con schema fognario e layout produttivo" a firma del geom. Massimo Testa, agg.to maggio 2015), proveniente dall'insediamento produttivo della Ditta BERTOLA VENANZIO ROTTAMI S.R.L., sito in Via Kennedy n. 12 nel Comune di Ciserano (BG), legale rappresentante Sig. Venanzio Bertola, C.F. BRTVNZ55B22C730P;
2. l'osservanza delle prescrizioni e disposizioni seguenti:





- a) lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia dei piazzali, nel pozzetto indicato sulla planimetria a valle del trattamento e prima della confluenza con i reflui civili, deve rispettare i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in rete fognaria.  
I valori limite di emissione non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. I reflui devono essere sottoposti a tutti i trattamenti necessari per il rispetto dei limiti prescritti;
- b) lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dei piazzali non deve superare la portata massima di 4 l/sec. \* ha per una superficie di 566 mq.;
- c) il funzionamento del sistema di separazione della prima pioggia deve essere il seguente: all'inizio dell'evento meteorico viene alimentato il bacino di accumulo della prima pioggia il cui ingresso, accumulati i primi 5 mm. di pioggia, viene chiuso con elettrovalvola, deviando la seconda pioggia su suolo. Il sensore di pioggia avverte la fine della precipitazione e, dopo 24 ore di asciutta, attiva la pompa che scarica in fognatura la prima pioggia a portata controllata pari al massimo a 4 l/sec. per ha di superficie scolante servita. Dopo 96 ore di asciutta si riapre l'ingresso della vasca per raccogliere la prima pioggia dell'evento meteorico successivo;
- d) la rete che raccoglie le acque di dilavamento dei piazzali dev'essere dotata di adeguati dispositivi di intercettazione e contenimento in caso di sversamenti accidentali. Se nelle griglie dovesse affluire uno sversamento anomalo, l'operatore deve poter chiudere immediatamente il collegamento delle canaline/caditoie alla rete fognaria e avviare il liquido raccolto ad idoneo smaltimento;
- e) in caso di sversamenti accidentali, fatta salva l'attivazione del sistema di intercettazione, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi. I materiali derivanti da tali operazioni devono essere smaltiti ex lege come rifiuto;
- f) fatta salva l'idoneità del suolo e l'assenza di vincoli escludenti, i sistemi disperdenti devono essere dimensionati per garantire lo smaltimento completo delle acque meteoriche addotte. La Ditta si assume la responsabilità in relazione alla salvaguardia del recettore;
- g) i manufatti per la raccolta, il pretrattamento e lo scarico delle acque reflue e meteoriche devono essere adeguatamente dimensionati e periodicamente sottoposti a pulizia e manutenzione, con asportazione dei residui come rifiuto speciale. La Ditta si assume la responsabilità in relazione al corretto dimensionamento dei manufatti;
- h) qualsiasi difetto, guasto o problema di esercizio che si verificasse nelle condotte di scarico e/o nei sistemi di pretrattamento delle acque reflue dovrà essere tempestivamente comunicato ad UNIACQUE S.P.A.;
- i) la quantità e la qualità degli scarichi deve essere tale da non danneggiare o impedire il regolare funzionamento della rete fognaria e/o degli impianti, né costituire motivo di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica degli operatori addetti alla manutenzione delle reti;
- j) UNIACQUE S.P.A. ha la facoltà di prescrivere l'installazione di adeguati strumenti per la misura e la registrazione dei volumi scaricati, oltre che delle loro caratteristiche chimico - fisiche, anche mediante l'utilizzo di campionatori automatici per il prelievo. Tali strumenti, rispondenti alle caratteristiche tecniche stabilite dalla Società, dovranno esse installati e mantenuti a cura e spese dell'utente. Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale di Uniacque. L'utente è responsabile del regolare funzionamento degli strumenti ed è tenuto a segnalare tempestivamente, per iscritto anche a mezzo fax, ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento;
- k) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare ad Uniacque S.p.A. una denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno solare precedente entro il 31 gennaio di ogni anno. Uniacque S.p.A., sulla base di quanto denunciato, procede alla liquidazione della tariffa supportata dalla lettura dei misuratori dell'acqua prelevata o dell'acqua scaricata (nel caso in



cui non sia presente un misuratore di portata sullo scarico, si assume che i volumi d'acqua scaricati siano pari a quelli prelevati dall'acquedotto e/o da altra fonte di approvvigionamento o comunque accumulati);

3. di dare atto che lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia dei piazzali proveniente dall'insediamento, sottoposto a pretrattamento, è compatibile con le caratteristiche della rete fognaria e dell'impianto intercomunale di trattamento delle acque reflue urbane ubicato nel Comune di Lurano;
4. di ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D. L.vo n. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 59/2013, nonché di altri provvedimenti emanati da altre amministrazioni competenti;
5. che ai sensi dell'art. 98, comma 1, del D. L.vo 152/2006 e s.m.i. dovranno essere adottate le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi ed all'incremento del riciclo e del riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
6. che ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. L.vo 152/2006 e s.m.i. tutti gli scarichi nei punti assunti per l'ispezione e controllo devono essere resi accessibili e puliti in ogni momento per il campionamento da parte dell'organo di controllo;
7. il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ogni interruzione dell'attività degli impianti in caso di guasto ovvero manutenzione, all'Autorità competente l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
8. che qualora l'insediamento o parte di esso ricadesse all'interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D. L.vo 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, qualora l'attività svolta nell'insediamento sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione ovvero altra modifica da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere presentata ai sensi della normativa vigente una nuova autorizzazione;
10. di dare atto che le tipologie di istanze non soggette alle disposizioni previste dal D.P.R. n. 59/2013, quali le comunicazioni di voltura e di modifica non sostanziale dell'insediamento e dello scarico finale, saranno gestite secondo le norme settoriali e direttamente dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo;
11. di dare atto che in caso di trasferimento dell'attività ad altra ditta, quest'ultima dovrà richiedere la voltura della autorizzazione vigente, analogamente dovrà essere richiesta la voltura in caso di variazione della ragione sociale; dette comunicazioni compreso il cambiamento relativo al legale rappresentante, dovranno essere trasmesse all'Autorità competente (Servizio Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Bergamo);
12. che il Titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso al luogo dal quale origina lo scarico;
13. che qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza dell'autorizzazione, della durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio come previsto dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013, dovrà esserne data comunicazione all'Autorità competente ed al Gestore;
14. di dare atto che almeno 6 mesi prima della scadenza dell'autorizzazione, il titolare dell'AUA invia all'Autorità competente un'istanza di rinnovo dell'autorizzazione corredata dalla documentazione richiesta;



15. di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al titolare dello scarico.

IL DIRETTORE  
Dott. Ing. Norma Polini  
(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi testo unico D.P.R. 445/2000  
D. Lgs. 82/2005 e norme collegate)





SB

**Provincia di Bergamo**  
Settore Ambiente  
Servizio Autorizzazione Unica Ambientale

**ALLEGATO B: recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;**

**Scheda Tecnica**

Ditta:	BERTOLA VENANZIO ROTTAMI SRL
Sede legale:	Via John Fitzgerald Kennedy n. 12, Comune di CISERANO, Bg.
Insedimento produttivo:	Via John Fitzgerald Kennedy n. 12, Comune di CISERANO, Bg.
Rif. Istanza:	istanza presentata in data 01.06.2016 al SUAP del Comune di Ciserano e acquisita in atti provinciali con prot. n. 45926 del 05.06.2015.
Riferimento MUTA:	AUA33957
Integrazioni:	depositate su MUTA il 15.12.2016 e pervenute in data 14.06.2017 prot. n° 35993
planimetria:	Tavola trasmessa in allegato all'istanza AUA avente per oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 - rinnovo autorizzazione allo scarico delle acque di 1 pioggia in pubblica fognatura e Comunicazione art. 216 del D.L.vo n° 152/06 (scadenza il 11.08.2016)", datata maggio 2015.
Atti di cui è già titolare la Ditta:	L'attività di recupero rifiuti è svolta in regime di procedura semplificata in virtù della comunicazione del 28.11.2001 (ai sensi del D.L.vo n. 22/97), rinnovata in data 11.08.2006 (ai sensi dell'art. 216 del D.L.vo n. 152/06) e in data 13.05.2011.
Iscrizione registro provinciale	posizione n. 171 (ex n. 20 iscrizione avvenuta il 11.08.2006).

**Premesse:**

L'attività di recupero rifiuti è svolta in regime di procedure semplificata in virtù della Comunicazione del 28.11.2001 (ai sensi del D.L.vo n. 22/97), rinnovata in data 11.08.2006 (ai sensi dell'art. 216 del D.L.vo n. 152/06) e in data 13.05.2011. Con nota del 19.12.2011 prot. n. 119559 il Servizio Rifiuti Provinciale ha comunicato alla ditta la conferma dell'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti alla posizione n. 171 (ex n. 20 dell'originaria iscrizione avvenuta il 11.08.2006), specificando che l'attività a cui detta iscrizione è riferibile è quella indicata nella tabella che segue.

<b>TIPOLOGIA DI RIFIUTI INDIVIDUATA NELL'ALL. 1 AL D.M. 5.2.98</b>	<b>CER</b>	<b>ATT. DI RECUPERO</b>	<b>QUANTITATIVO MASSIMO ANNUO</b>	<b>POTENZIALITÀ DEL DEPOSITO</b>
<b>1.1.</b> <i>rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballi</i>	150101, 150105, 150106, 200101	R13	50 t (pari a 909 mc)	1.4 t (pari a 25 mc)
<b>3.1.</b> <i>rifiuti di ferro, acciaio e ghisa</i>	120102, 120101, 100210, 160117, 150104, 170405, 190118, 190102, 200140, 191202, e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299, 120199	R13-R4	5.000 t (pari a 10.000 mc)	15 t (pari a 30 mc)
<b>3.1.</b> <i>rifiuti di ferro, acciaio e ghisa</i>	120102, 120101, 100210, 160117, 150104, 170405, 190118, 190102, 200140, 191202, e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299, 120199	R13	5.000 t (pari a 10.000 mc)	65 t (pari a 130 mc)
<b>3.2.</b> <i>rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe</i>	150104, 110599, 110501, 200140, 191203, 120103, 120104, 170401, 191002, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, e limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici 100899, 120199	R13-R4	5.000 t (pari a 10.000 mc)	15 t (pari a 30 mc)
<b>5.1.</b> <i>parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del D.L.vo n° 22/97 (ora art. 231 del D.L.vo 152/2006) e al D.l.vo 209/2003 e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili</i>	160116, 160117, 160118, 160122, 160106	R13	300 t (pari a 450 mc)	10 t (pari a 15 mc)

<b>5.8.</b> spezzoni di cavo di rame ricoperto	170401, 170411, 160122, 160118, 160216	R13	100 t (pari a 1000 mc)	2.5 t (pari a 25 mc)
<b>5.19.</b> apparecchi domestici, apparecchiatura e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	160216, 160214, 200136	R13	300 t (pari a 650 mc)	7 t (pari a 15 mc)
<b>6.1.</b> rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	020104, 150102, 200139, 191204, 170203	R13	70 t (pari a 390 mc)	3 t (pari a 16.5 mc)
<b>6.2.</b> sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	070213, 120105, 160119, 160216, 160306, 170203	R13	70 t (pari a 390 mc)	1 t (pari a 5.5 mc)
<b>6.5.</b> paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	070213, 160119, 120105	R13	60 t (pari a 335 mc)	1 t (pari a 5.5 mc)
<b>9.1.</b> scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101, 150103, 030105, 030199, 170201, 200138, 191207, 200301	R13	10 t (pari a 300 mc)	3 t (pari a 30 mc)

Con nota del 27.03.2013 la ditta Bertola Venanzio Rottami Srl ha chiesto la voltura a proprio favore della comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, rilasciata alla ditta Bertola Venanzio, in seguito a conferimento di ramo d'azienda avvenuto con atto notarile del 01.03.2013, n. 115 di repertorio e n. 73 di raccolta, registrato a Treviglio il 05.03.2013.

Il Servizio Rifiuti Provinciali:

- con nota del 11.11.2008 (in riferimento alla richiesta di rinnovo della comunicazione del 11.08.2006 e successive integrazioni) ha comunicato alla ditta l'accettazione della fideiussione n. 990/6249-41 del 02.10.2008 emessa dalla Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo.
- Con nota del 11.02.2010 (in riferimento alle richieste di modifiche non sostanziali del 02.10.2008 e del 15.06.2009) ha comunicato alla ditta l'accettazione delle appendici n. 1 e n. 2 alla polizza n. 990/6249-41 del 02.10.2008 emessa dalla Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo.
- Con nota del 25.10.2011 (in riferimento alla richiesta di rinnovo della comunicazione del 13.05.2011 e successive integrazioni) ha comunicato alla ditta l'accettazione dell'appendice n. 3 alla polizza n. 990/6249-41 del 02.10.2008 emessa dalla Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo. La scadenza della polizza è stata prorogata al 11.08.2017.
- Con nota del 19.04.2013 (in riferimento alla richiesta di voltura del 27.03.2013 a favore della ditta "Bertola Venanzio Rottami srl" della Comunicazione intestata alla ditta "Bertola Venanzio" per conferimento ramo d'azienda), ha comunicato alla ditta l'accettazione

dell'appendice n. 4 alla polizza n. 990/6249-41 del 02.10.2008 emessa dalla Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo.

In data 01.06.2015 la ditta, in seguito alla necessità di rinnovare l'autorizzazione per lo scarico in fognatura delle acque meteoriche, ha inoltrato l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale dichiarando per la parte riguardante la comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi "l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo".

Con nota del 23.11.2015 la ditta ha inoltrato una comunicazione di modifica non sostanziale della comunicazione in essere inerente:

- la revisione del peso specifico per la tipologia 1.1. individuando un valore pari a 0.3 tonnellate/mc;
- aumento dei quantitativi massimi annui di messa in riserva per la tipologia 1.1. e diminuzione per la tipologia 3.1. come di seguito descritto:
  - tipologia 1.1 attività R13: incremento da 50 ton/anno (pari a 909 mc/anno) a 550 ton/anno, (pari a 1833 mc/anno);
  - tipologia 3.1. attività R13: decremento da 5.000 ton/anno (pari a 10.000 mc/anno) a 4500 ton/anno (pari a 9.000 mc/anno).

Con nota del 01.06.2016 prot. n. 37505 il Servizio Rifiuti (in riferimento alla richiesta di Modifica non sostanziale sopra citata), ha comunicato alla ditta l'accettazione dell'appendice n. 5 alla polizza n. 990/6249-41 del 02.10.2008 emessa dalla Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo.

#### **DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO**

Ogni carico di rifiuti in ingresso viene sottoposto alle procedure di accettazione consistenti in:

- controllo visivo (conformità fisica), controllo dei documenti di accompagnamento, dell'esatta compilazione del formulario di identificazione, della targa del mezzo, degli estremi della relativa autorizzazione e del quantitativo dei materiali;
- verifica del codice CER;
- verifica se la provenienza e le relative caratteristiche rispondano ai dettami dell'All. 1, sub. 1 del DM 05/02/1988 e smi;
- verifica radiometrica mediante misuratore digitale portatile.

Il rifiuto viene quindi scaricato nell'apposito settore di conferimento per ulteriori verifiche visive e radiometriche; se conforme viene spostato negli adibiti settori di messa in riserva, altrimenti respinto (totalmente o parzialmente).

I rifiuti conferiti all'impianto vengono stoccati esclusivamente all'interno del capannone (avente superficie di 648 mq, pavimentato in cls e dotato di 2 pozzetti a tenuta per la raccolta di eventuali versamenti), in cumuli e/o in containers e/o in contenitori che hanno adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche dei rifiuti stessi.

Le aree scoperte (566 mq) sono interessate esclusivamente dal transito dei mezzi in ingresso/uscita dal capannone.

I rifiuti di cui alle Tipologie 1.1, 5.1, 5.8, 5.19, 6.1, 6.2, 6.5, 9.1 vengono sottoposti a sola messa in riserva R13, in attesa di essere conferiti ad impianti terzi autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 per il completamento del ciclo di recupero di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i..

I rifiuti di cui alla Tipologia 3.1 e Tipologia 3.2, a seconda delle caratteristiche presentate in ingresso all'impianto, vengono sottoposti alla sola messa in riserva R13 o alla messa in riserva con recupero R4 (selezione e cernita manuale e/o meccanica mediante ragno caricatore ed eventuale adeguamento volumetrico con l'ausilio di piccole trincee cesoie ad alimentazione elettrica e controllo manuale) finalizzato alla produzione di materiali (sostanze e oggetti) conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi (ex. MPS), da vendere ad industrie metallurgiche / fonderie / acciaierie / commercianti

## **CERTIFICAZIONI**

La società è in possesso del Certificato n. 17414 rilasciato il 06.10.2011 (rinnovato il 02.10.2014 e avente scadenza il 01.10.2017) che attesta che il sistema di gestione della qualità della ditta soddisfa le disposizioni di cui all'art. 6 ed allegati I e II (ferro, acciaio ed alluminio) del Regolamento UE n. 333/2011.

Per quanto riguarda i rifiuti merceologicamente identificati come rame e leghe di rame appartenenti alla tipologia 3.2 (codice CER 170401), la ditta non è in possesso della Certificazione UE n. 715/2013.

## **UBICAZIONE IMPIANTO E VERIFICA CRITERI LOCALIZZATIVI**

L'impianto è ubicato in Comune di Ciserano via John Fitzgerald Kennedy n. 12, è individuato catastalmente (catasto terreni) al mappale 4388 (parte), foglio 5 del Comune di Ciserano ed è localizzato in area con destinazione urbanistica "TPC-1-c attività da compatibilizzare" (come da certificato del Comune di Ciserano del 17.11.2016 prot. n. 8269 - *le aree del tessuto da compatibilizzazione sono aree interessate dalla presenza di strutture produttive o tecnologiche, industriali o artigianali che, per il loro stato di degrado, per morfologia o per destinazione d'uso, si pongono in un rapporto non corretto con il contesto paesistico, ambientale o territoriale, ovvero determinano situazioni di particolare criticità per la loro interclusione, tangenza o prossimità a zone residenziali. Tutti gli interventi di ampliamento, ricostruzione, nuova costruzione e modifica della destinazione d'uso, sono subordinati alla presentazione della dichiarazione di compatibilità ambientale*).

Dal certificato vincoli del Comune del 17.11.2016 prot. n. 8270, si rileva che l'insediamento ricade:

- in zona compresa in fascia di rispetto del Reticolo Idrico minore (roggia Brembilla, modulo vecchia di Ciserano – tratto intubato) per una fascia di 5 metri dal confine est di proprietà (R.D. 523/1904, DGR n. 13950/2003, DGR n. 4287/2012);
- in fascia di rispetto del reticolo dei corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica (tratto di canale intubato) (R.D. 368/1904, L.R. 31/2008 artt. 78,79,80, R.R. di polizia idraulica n. 3/2010, DGR n. 4287/2012).

Con nota del 15.12.2016 la ditta ha trasmesso la verifica dei criteri escludenti alla luce degli aggiornamenti introdotti dal P.R.G.R. approvato con D.G.R. n. 1990/2014, dalla quale si rileva che l'area non è interessata da fattori escludenti.

Come certificato dal Comune l'impianto ricade entro la fascia di rispetto (5 metri) della roggia Brembilla Modulo Vecchia di Ciserano gestita dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

Il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con nota del 27.10.2014 ha rilasciato alla ditta il nulla osta in sanatoria per le opere eseguite all'interno della fascia di rispetto (recinzione, rete fognaria, pavimentazione, nicchie per contatori utenze, aiuole e cordoli). Tale area è interessata solo dal transito dei mezzi in ingresso/uscita dal capannone.

## **POTENZIALITÀ DI TRATTAMENTO**

La potenzialità giornaliera di targa dell'impianto (massimo quantitativo giornaliero di rifiuti che l'impianto è in grado di sottoporre a recupero R4) è pari a 33.3 tonnellate che corrisponde a 10.000 tonnellate/anno (considerando 300 giorni lavorativi).

## **DOTAZIONI MINIME di cui al D.M. 05.02.1998**

L'impianto risulta dotato di:

- un sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche confluenti nella rete fognaria comunale come illustrato nella scheda tecnica redatto dall'Ufficio d'Ambito (vedi allegato A al provvedimento AUA);
- idonea recinzione;
- pozzetti a tenuta all'interno del capannone.

**GARANZIE FINANZIARIE**

Fideiussione n. 990/6249-41 del 02.10.2008 emessa dalla Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo e successive appendici n. 1 del 22.04.2009, n.2 del 17.12.2009, n. 3 del 27.09.2011, n. 4 del 27.03.2013 e n. 5 del 27.04.2016 avente scadenza il 11.08.2017.

**OSSERVAZIONI**

1. In relazione alla Certificazione UE 333/2011 rilasciata il 06.10.211 (rinnovato il 02.10.2014 e avente scadenza il 01.10.2017) che attesta che il sistema di gestione della ditta è conforme ai requisiti del Regolamento U.E. n. 333/2011 per il commercio, raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, si ritiene di prescrivere che, in mancanza di un rinnovo della certificazione (che scade il 01.10.2017) non potranno essere effettuate le attività di recupero R4 sulla tipologia 3.1.
2. Considerato che la ditta non è in possesso di una certificazione che attesti la conformità del sistema di gestione ai requisiti del Regolamento U.E. 715/2013, sui rottami di rame e loro leghe (CER 170401 di cui alla tipologia 3.2) rientranti nel campo di applicazione del citato Regolamento, potranno essere effettuate esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13).

L'istruttoria tecnico - amministrativa relativa all'istanza presentata si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine alla prosecuzione della comunicazione delle operazioni di recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 , per le seguenti tipologie individuate nell'allegato 1 - sub allegato 1 - del D.M. 5 febbraio 1998 modificato dal D.M. 186/2006:

<b>TIPOLOGIA DI RIFIUTI INDIVIDUATA NELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 5.2.98</b>	<b>CER</b>	<b>ATTIVITÀ DI RECUPERO</b>	<b>QUANTITATIVO MASSIMO ANNUO</b>	<b>POTENZIALITÀ DEL DEPOSITO</b>
<b>3.1:</b> <i>rifiuti di ferro acciaio e ghisa</i>	120102, 120101, 100210, 160117, 150104, 170405, 190118, 190102, 200140, 191202 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199.	R13/R4	5.000 t (pari a 10.000 mc)	15 t (pari a 30 mc)
<b>3.2:</b> <i>rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe</i>	150104, 110599, 110501, 200140, 191203, 120103, 120104, 170401, 191002, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100899 e 120199	R13/R4(**)	5.000 t (pari a 10.000 mc)	15 t (pari a 30 mc)

<b>1.1:</b> rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	150101, 150105, 150106, 200101	R13	550 t (pari a 1.833 mc)	7,5 t (pari a 25 mc)
<b>3.1:</b> rifiuti di ferro acciaio e ghisa	120102, 120101, 100210, 160117, 150104, 170405, 190118, 190102, 200140, 191202 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199.	R13	4.500 t (pari a 9.000 mc)	65 t (pari a 130 mc)
<b>5.1:</b> parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	160116, 160117, 160118, 160122, 160106	R13	300 t (pari a 450 mc)	10 t (pari a 15 mc)
<b>5.8:</b> spezzoni di cavo di rame ricoperto	170401, 170411, 160122, 160118, 160216	R13	100 t (pari a 1.000 mc)	2,5 t (pari a 25 mc)
<b>5.19:</b> apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o	160216, 160214, 200136 limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 151/2005	R13	300 t (pari a 650 mc)	7 t (pari a 15 mc)

HFC					
<b>6.1:</b> rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	020104, 170203, 191204	150102, 200139,	R13	70 t (pari a 390 mc)	3 t (pari a 16,5 mc)
<b>6.2:</b> sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche6.	070213, 160119, 160306, 170203	120105, 160216,	R13	70 t (pari a 390 mc)	1 t (pari a 5,5 mc)
<b>6.5:</b> paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	070213, 120105	160119,	R13	60 t (pari a 335 mc)	1 t (pari a 5,5 mc)
<b>9.1:</b> scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101, 030105, 170201, 191207, 200301	150103, 030199, 200138,	R13	10 t (pari a 300 mc)	3 t (pari a 30 mc)

(nota 1) esclusi i rifiuti rientranti nell'ambito di applicazione dei D.Lgs 151/2005

(\*\*) per il codice CER 170401 "rame, bronzo,ottone" non sono consentite le operazioni di recupero non essendo la ditta in possesso della certificazione Ue n. 715/2013.

#### **PRESCRIZIONI:**

- 1) l'impianto dovrà essere realizzato ed esercito nel rispetto della presente scheda tecnica, del DM 05.02.98. e s.m.i., del D.Lvo 152/06 e s.m.i. e del Regolamento dell'Unione Europea n. 333/2011;
- 2) la ditta dovrà fornire riscontro del rinnovo periodico della certificazione di conformità del sistema di gestione ai requisiti di cui all'art. 6 -UE Council Regulation n. 333/2011 per il commercio, raccolta e stoccaggio di rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio a cui è subordinata la possibilità di effettuare operazioni di recupero (R4) dei rifiuti di cui alla tipologia 3.1 e dei rifiuti di alluminio di cui alla tipologia 3.2. In difetto, sui rottami sopra descritti, potranno essere effettuate esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13);
- 3) Non potranno essere sottoposti ad operazioni di recupero (R4) i rottami di rame e loro leghe (codice CER 170401) in assenza di una specifica certificazione di conformità del proprio sistema di gestione ai requisiti del Regolamento Ue n. 715/2013;
- 4) relativamente alla certificazione di cui al precedente punto 2) dovrà essere assicurata in ogni fase di lavorazione, la possibilità di individuare i rottami metallici assoggettati a tale Regolamento da quelli non assoggettati
- 5) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 8 del DM 186 del 5 aprile 2006 per i rifiuti di cui all'allegato 1, sub allegato 1 del medesimo decreto, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13-messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti



- 6) E' vietato il deposito sui piazzali di rifiuti ed MPS.
- 7) la procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso dovrà essere effettuata in conformità sia all'art. 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i. che alla Decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 , che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e successiva rettifica del 15.07.2015;
- 8) dovranno essere garantite adeguate modalità di separazione dei rifiuti/MPS.
- 9) dovrà essere garantita la stabilità dei cumuli di rifiuti/MPS depositati nell'impianto.
- 10) la ditta deve rigorosamente attenersi al lay out produttivo così come riportato nella Tavola citata in premessa
- 11) la ditta dovrà adottare modalità operative volte ad assicurare il rispetto dell'allegato 5 al DM 05.02.98 garantendo la separazione fisica tra i rifiuti prodotti in conto proprio e quelli in ingresso all'impianto;
- 12) l'eventuale eliminazione delle impurezze dei rifiuti sulle tipologie 1.1, 3.1, 3.2 e 6.1 tramite selezione/cernita dell'allegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i. non dovrà comportare modifica del codice CER del rifiuto;
- 13) Si richiama l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui rifiuti metallici in ingresso all'impianto al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali sorgenti dismesse nel rispetto di quanto segue:

**SORVEGLIANZA RADIOMETRICA SU ROTTAMI METALLICI E RIFIUTI** (indicazioni fornite da ARPA Lombardia con fascicolo 2017.1.14.3)

- a) L'azienda deve svolgere l'attività di sorveglianza radiometrica sui materiali secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95).
- b) La procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - Descrizione della strumentazione utilizzata;
    - tipologia (portatile o fissa) e caratteristiche tecniche;
    - periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento;
    - solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura;
  - ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
  - modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
  - modalità di svolgimento dei controlli;
  - criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");
  - modalità di registrazione dell'esito dei controlliTutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897.
- c) Le azioni da svolgere in caso di anomalia radiometrica devono essere descritte in procedura che deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;
  - individuazione delle aree destinate alla sosta del carico durante le verifiche e all'isolamento del materiale in attesa di smaltimento o di decadimento fisico;
  - azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;
  - criteri e modalità di attivazione dell'EQ da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'EQ;
  - valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'EQ;

- indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane, nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.
- d) Le procedure devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle procedure stesse.
- e) L'azienda deve inoltrare ad ARPA un consuntivo periodico, almeno annuale, dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Nel caso di controlli effettuati con strumentazione fissa (portali) tale consuntivo deve riportare anche il numero totale di controllo ed il numero di controlli "falsi positivi", secondo la definizione data dalla norma UNI 10897, allo scopo di permettere la valutazione delle impostazioni delle soglie di allarme.

È in ogni caso fatta salva l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 216 comma 4 del D.Lvo 152/06, ove sia accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Claudio Confalonieri

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate*